



PARERE MOTIVATO
n. 54 in data 24 Febbraio 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Pua di via Borgo Ponte Peron in località Pagano e opere esterne per la sistemazione della strada provinciale "Vallorgana" e della intersezione con le vie Bernardi e Via S. Cosmo. Comune di Asolo (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 23 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Asolo con nota prot. n. 19.838 acquisita al protocollo regionale al n. 518299 del 21/12/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il pua di via Borgo Ponte Peron in località Pagano e opere esterne per la sistemazione della strada provinciale "Vallorgana" e della intersezione con le vie Bernardi e Via S. Cosmo nel Comune di Asolo;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico pec prot. n. 133 del 22/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 25251 del 22/01/2016, che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 526983/C101 del 28.12.2015, sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Tuttavia con riguardo ai contenuti della documentazione consultabile tramite il link indicato si segnala che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione (PAI Brenta-Bacchiglione)*, approvato con DPCM 21.11.2013, per l'area in oggetto attualmente non risultano note condizioni di pericolosità idraulica e geologica e quindi, per quanto di competenza, non si riscontrano controindicazioni nel *PAI Brenta-Bacchiglione* derivanti dall'attuazione della proposta in oggetto.

- ARPAV dipartimento di Treviso nota n.13061 dell'8/02/16, assunta al prot. reg. al n.48549 dell'8/02/16, che di seguito si riporta:



In riferimento alla Vs nota Prot. 526983 del 28/12/2015 (Prot. ARPAV 127478 del 28/12/2015), di cui all'oggetto, esaminata la documentazione, si evidenzia quanto segue.

L'intervento non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Relativamente alla matrice Rifiuti si sottolinea che nel Rapporto Ambientale Preliminare manca completamente la sezione dedicata all'argomento.

Premesso che ogni nuovo intervento o insediamento nel territorio determina un aumento della produzione dei rifiuti, di seguito si riportano alcune considerazioni generali per la valutazione dell'impatto sulla matrice rifiuti generato dall'attuazione di un generico intervento e alcuni dati ARPAV riferiti al Comune di Asolo con i quali si può formulare, in maniera esaustiva rispetto agli obiettivi del rapporto, il nuovo paragrafo relativo ai Rifiuti.

Ulteriori informazioni possono essere dedotte dal portale Arpav al seguente link

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/datirifiuti/banca_dati_ru.php



1. Elementi utili per la valutazione dell'impatto sulla matrice rifiuti generato dall'attuazione di un generico intervento

Gli indirizzi comunitari definiscono che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di ogni altro tipo
- ed infine smaltimento.

Questo ordine di priorità costituisce, con il precetto di consumo efficiente e razionale delle risorse, la migliore opzione ambientale e dovrebbe essere sempre applicato come filosofia di base in tutte le scelte che si devono effettuare nei confronti dell'ambiente.

In questo senso riutilizzare edifici esistenti piuttosto che realizzarne di nuovi, rappresenta un punto fondamentale dello sviluppo sostenibile e della cosiddetta "economia circolare", che permette di ridurre il consumo di risorse, di recuperare siti degradati, dove molto spesso si trovano rifiuti abbandonati anche pericolosi, bonificando situazioni destinate a degenerare con problemi di impatto ambientale.

Pertanto prima di realizzare nuovi interventi, con consumo di risorse, dovrebbe essere verificata e valutata la possibilità di recuperare e riutilizzare edifici esistenti e/o aree già compromesse. E in questo senso l'incentivo al riutilizzo va sostenuto subordinando gli interventi in nuove aree al ripristino e riutilizzo di edifici esistenti e in stato di abbandono.

2. Dati sulla produzione di Rifiuti Urbani del Comune di Asolo

Il Comune di Asolo appartiene al bacino di utenza TV3 così come definito dal Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, confluito dal 2014 nel Bacino Territoriale Destra Piave (DGRV 13/2014) denominato Priula. La raccolta dei rifiuti viene svolta dalla ditta Contarina mediante un sistema "porta a porta spinto" (raccolta domiciliare di vetro, plastica-metalli, carta e cartone, frazione organica e secco non riciclabile).

Di seguito si riportano i dati riguardanti la produzione di rifiuti dal 2010 al 2014 del comune di Asolo e la produzione totale e il procapite di rifiuti urbani della provincia di Treviso, del Bacino e del Veneto relativi all'anno 2014.

Anno	Popolazione (n. ab)	Rifiuto Totale (kg)	% RD	Pro capite RU (kg/ab*anno)
2010	9.270	2.917.134	79,2	315
2011	9.428	2.828.685	77,0	300
2012	8.988	2.586.127	83,0	288
2013	9.065	2.516.349	83,5	278
2014	9.119	2.652.781	83,8	291

Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti

Comune	Popolazione (n. ab)	Rifiuto Totale (t)	% RD	Pro capite RU (kg/ab*anno)
Provincia di Treviso	887.391	320.137	79,1	381
Destra Piave	553.321	199.740	79,8	361
Veneto	4.928.609	2.240.464	65,3	455

Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti - Anno 2014



Analizzando la produzione procapite di Asolo si osserva il raggiungimento nel 2014 di un valore pari a 291 kg/ab*anno, inferiore sia alla media regionale (455 kg/ab*anno) sia a quella provinciale e di bacino (361 kg/ab*anno).

La percentuale di raccolta differenziata risulta essere superiore sia a quella regionale (65,3%) sia a quella della provincia (79,1%) e del bacino (79,6).

L'obiettivo di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere a livello di ATO (Ambito Territoriale Ottimale) entro il 31.12.2012 ai sensi del d.lgs. 152/2006 è 65%.

Si può quindi affermare che la percentuale di raccolta differenziata ottenuta nell'ambito comunale ha superato gli obblighi imposti dalla normativa vigente ormai da molti anni e anche in ambito provinciale la percentuale del 65% è stata superata già nel 2006 (65,99%).

Si ricorda inoltre che nel territorio è attivo il centro di raccolta dei rifiuti urbani ubicato in via E. Fermi.

3. Dati sulla produzione di Rifiuti Speciali del Comune di Asolo

Nel 2013 nel comune di Asolo sono state prodotte 5.101 tonnellate di rifiuti speciali di cui il 9% di rifiuti pericolosi, l'84% non pericolosi e il 7% derivanti da costruzione e demolizione.

Rifiuti Speciali	tonnellate/2013
C&D (costruzione e demolizione)	364
NP (non pericolosi)	4287
P (pericolosi)	450
Totale	5.101

Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti

Nel territorio comunale risulta autorizzato l'impianto di trattamento rifiuti Erega Scavi srl.

Relativamente alla matrice Suolo, il Rapporto Ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto si limita a considerare gli aspetti geomorfologici e geolitologici tralasciando totalmente di valutare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento alle considerazioni riportate nel paragrafo 4.2 (pag. 58 "Potenziali effetti attesi"), per la componente ambientale "Suolo", in fase di cantiere (Tab. 4.B) si evidenzia che l'impatto dell'intervento viene valutato come irreversibile e permanente sotto gli aspetti del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo, in fase di gestione l'impatto viene valutato come irreversibile e permanente solo per l'aspetto dell'impermeabilizzazione e quindi non è prevista nessuna mitigazione se non il solo monitoraggio dell'Indice di Biopotenzialità (BTC), ritenuto insufficiente perché non considera nel complesso tutti i servizi ecosistemici che il suolo fornisce. Tale valutazione comporta una evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo, considerando che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;



- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In conclusione, alla luce dell'impatto complessivamente negativo che l'intervento ha sul suolo, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coperte, aumento delle aree verdi, ecc.).

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 18/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo in z.t.o. C2.1/3 di Via Borgo Peron in località Pagnano e opere esterne per la sistemazione della strada provinciale "Vallorgana" e della intersezione con le vie Bernardi e via San Cosmo nel Comune di Asolo (TV).

Pratica n. 3166

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Mauro D'Ambroso, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 518299 del 21/12/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

VERIFICATO che la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza non è debitamente firmata;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che l'intervento prevede l'urbanizzazione dell'intero ambito e l'adozione di aree a verde a standard;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;



CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario (a differenza di quanto segnalato nella relazione tecnica): *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Circaetus gallicus*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo in z.t.o. C2.1/3 di Via Borgo Peron in località Pagnano e opere esterne per la sistemazione della strada provinciale "Vallorgana" e della intersezione con le vie Bernardi e via San Cosmo nel Comune di Asolo (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Circaetus gallicus*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);

3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Asolo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione debitamente firmata con firma elettronica qualificata o certificata

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 18/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 24 febbraio 2016, che evidenzia come il PUA di via Borgo Ponte Peron in località Pagano e opere esterne per la sistemazione della strada provinciale "Vallorgana" e della intersezione con le vie Bernardi e Via S. Cosmo nel Comune di Asolo non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il PUA di via Borgo Ponte Peron in località Pagano e opere esterne per la sistemazione della strada provinciale "Vallorgana" e della intersezione con le vie Bernardi e Via S. Cosmo nel Comune di Asolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS - VInCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.8 pagine.